

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PREMESSA

Agli effetti del contratto si intende per:

- “ICA” o “Laboratorio”: la Industria Chimica Adriatica S.p.A., con sede legale in Civitanova Marche (MC), Via Sandro Pertini n. 52, C.F. e P.IVA 00909430431, laboratorio accreditato da Accredia, con il numero 1762 L, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- “Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede a ICA l’effettuazione di analisi chimiche e fisiche e/o la prestazione di altri servizi;
- “Campione/i”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti, salvo esplicita indicazione da parte di una Autorità;
- “campionamento”: ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta al fine di creare, costituire o individuare un campione. Salvo diverse specifiche condizioni, formalmente convenute, tale attività si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente;
- “accettazione”: la presa in carico, da parte di ICA del materiale da sottoporre ad analisi;
- “data inizio analisi”: la data di effettivo inizio delle prove richieste dal Cliente, che normalmente coincide con l’inizio del condizionamento.

2) APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto tra ICA e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta, prima dell’eventuale inoltro dei Campioni.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazione di preventivi redatti da ICA. Previa accettazione da parte di ICA, costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che provengano direttamente dal Cliente o siano dallo stesso sottoscritti.

In ogni caso l’invio di un Campione presso il Laboratorio si intende come accettazione dell’offerta di ICA, delle presenti Condizioni Generali e consenso al trattamento dei dati personali da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività.

Con la conclusione del contratto si intendono integralmente accettate le Condizioni Generali di Fornitura, salvo esplicithe deroghe o integrazioni risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il rapporto tra ICA e il Cliente ha per oggetto la prestazione di servizi di analisi e attività correlate da parte del Laboratorio. In particolare quest’ultimo può svolgere analisi chimiche e fisiche sia in regime di accreditamento che di non accreditamento (ad esempio resistenza ai liquidi freddi sulle superfici verniciate; adesione delle vernici ai diversi supporti; resistenza delle vernici all’abrasione; emissioni indoor ecc.).

4) CONSEGNA DEI CAMPIONI AL LABORATORIO

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato, il quale è responsabile della corretta consegna dei Campioni.

Su specifica richiesta del Cliente il materiale può essere dallo stesso consegnato ad un tecnico della ICA, il quale ne curerà la consegna al Laboratorio.

ICA, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento dei Campioni o danni subiti dagli stessi durante il trasporto.

Il Cliente è responsabile della rappresentatività dei Campioni, del loro imballaggio, trasporto, conservazione e consegna in conformità alle prescrizioni delle procedure analitiche a cui campioni devono essere

sottoposti. L'analisi condotta dal Laboratorio farà sempre riferimento alla situazione del Campione al momento della consegna.

Il Campione deve essere trasportato in modo tale da non subire esposizione a fonti luminose e/o variazioni di temperatura o di altri parametri che potrebbero inficiare il risultato analitico.

Il Laboratorio non potrà essere ritenuto responsabile di risultati anomali dovuti ad un prelievo del Campione da sottoporre ad esame eseguito non correttamente o per quantitativi insufficienti di Campione, così come nel caso in cui il Cliente richieda una modifica del periodo di condizionamento.

Nel caso in cui ICA ravvisi nei campioni pervenuti uno scostamento dalle condizioni specificate, si impegna ad avvisare il Cliente, il quale sotto la propria responsabilità, potrà decidere se sospendere o meno l'analisi, fermo restando l'obbligo da parte del Laboratorio di riportare le condizioni di non idoneità sul Rapporto di Prova e un dichiarazione in cui ICA declina ogni responsabilità.

Qualora per esigenze tecniche le prove vengano avviate prima di avere avuto riscontro da parte del Cliente, ICA è comunque sollevata da responsabilità in ordine alla condizione di non idoneità del Campione.

Su richiesta del Cliente, ICA è disponibile a fornire informazioni sulla corretta modalità di prelievo e conservazione dei Campioni prelevati da parte del Cliente stesso.

Al Campione deve essere sempre unito un documento accompagnatorio riportante il numero di offerta ICA e/o documento cui l'analisi richiesta fa riferimento.

Il Cliente ha l'obbligo di informare ICA sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi, identificando i pericoli ad esso connessi; ha inoltre l'obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni ed è tenuto ad informare il Laboratorio su eventuali rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori connessi ai campioni.

5) CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE E DEL CAMPIONE RESIDUO

Dal momento dell'accettazione del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche e fisiche.

Salvo che sia stato diversamente convenuto, ICA acquista la proprietà del Campione consegnato. Il cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

I Campioni analizzati vengono conservati per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova.

Il Laboratorio si riserva la facoltà di invitare il Cliente al ritiro dei Campioni presentati, nel caso in cui le condizioni economiche per lo smaltimento non siano compatibili con il costo dell'analisi. In ogni caso le spese di spedizione in arrivo e/o di riconsegna dei Campioni sono sempre a carico del Cliente.

Il Laboratorio comunque, su preventiva richiesta, è in grado di conservare i Campioni, in accordo con il Cliente, per un periodo di tempo concordato fra le parti.

L'eventuale campione residuo viene conservato da ICA secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche e fisiche originarie, per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova, salvo diverse disposizioni di legge e/o diversa indicazione del Cliente, che deve essere preventivamente concordata in forma scritta. La conservazione dei Campioni è funzionale alla loro stabilità; i tempi e le modalità di conservazione possono pertanto essere altrimenti definiti ad insindacabile giudizio di ICA. Decorso il termine indicato, ICA ha la facoltà di distruggere il Campione e/o campione residuo ovvero di consegnarlo a terzi per lo smaltimento.

6) RAPPORTI DI PROVA

I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito da ICA. Potranno essere emessi rapporti di prova secondo specifici formati richiesti espressamente e per iscritto dal Cliente solo qualora ciò sia tecnicamente possibile, e comunque con addebito di un sovrapprezzo.

I rapporti di prova sono univocamente determinati da un numero corrispondente al numero di identificazione del Campione.

I risultati riportati sul rapporto di prova sono rappresentativi del solo Campione presentato.

Il Laboratorio non può ritenersi in alcun modo responsabile degli eventuali danni arrecati al Cliente o a terzi dall'utilizzo dei rapporti di prova, né per ritardi nella consegna di questi ultimi dovuti a cause di forza maggiore e/o comunque non riconducibili a colpa della ICA.

Gli eventuali giudizi di conformità riportati nei rapporti di prova emessi da ICA sono espressi sulla base delle norme e/o delle specifiche richieste dal Cliente e delle procedure interne che disciplinano le dichiarazioni di conformità.

Salvo che non sia diversamente convenuto, i rapporti di prova vengono spediti al Cliente a mezzo posta elettronica con firma digitale; tale documento costituisce il documento originale.

Il documento "rapporto di prova" creato e firmato digitalmente rimane in originale presso il Laboratorio, che provvede alla sua conservazione legale.

Su espressa richiesta preventiva del Cliente i rapporti di prova possono essere spediti con corrispondenza ordinaria, via telefax, o con mezzo diverso da quello ordinario; tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito.

Il Laboratorio, in caso di inoltro tramite posta elettronica e/o ordinaria, fax, o altri strumenti, non si assume responsabilità alcuna per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili dal Laboratorio.

È vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di ICA. È altresì vietata ogni modifica degli stessi da parte del Cliente.

Il Laboratorio provvede all'archiviazione dei rapporti di prova per un periodo di 10 (dieci) anni. Le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione vengono conservate per un periodo di 10 (dieci) anni, in modo tale da permettere la rintracciabilità delle informazioni relative alle singole attività.

Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.

I rapporti di prova possono essere utilizzati a scopo pubblicitario o promozionale solo a seguito di esplicita autorizzazione da parte di ICA.

Quando si dovesse rendere necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto di prova già emesso, il Laboratorio riporterà nel rapporto di prova sostitutivo anche il motivo della modifica.

7) IDENTIFICAZIONE DEI METODI DI PROVA

Il Cliente ha l'onere di comunicare al Laboratorio tutte le informazioni necessarie (parametri da ricercare, scopo dell'indagine, eventuali metodi specifici, ecc.) ai fini di una corretta scelta della procedura analitica da applicare al Campione.

Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzati. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova saranno comunque considerate prestazioni accessorie, oggetto di separato addebito, e dovranno essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione.

Il sistema secondo cui ICA ha ottenuto l'accreditamento prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio. Il Laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova indicati, qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati dai relativi enti di normazione/legislazione.

I metodi di prova utilizzati sono tratti da normative ufficiali. Nel caso non esista una normativa specifica, i metodi interni saranno concordati con il Cliente. La lista ufficiale dei metodi di prova è liberamente consultabile presso il Laboratorio ed eventualmente consegnata in copia su richiesta.

8) ALTRE PRESTAZIONI CONNESSE AI RAPPORTI DI PROVA

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: pareri, interpretazioni, relazioni, commenti ecc.), costituisce separata prestazione e può formare oggetto di separato addebito, previa concertazione del relativo costo.

9) SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ISO/IEC 17025

Il Laboratorio è accreditato da ACCREDIA con il numero 1762 L.

L'accREDITAMENTO è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto ed ottenuto l'accREDITAMENTO stesso. L'elenco aggiornato delle prove è consultabile dal Cliente sul sito di Accredia, alla voce "laboratori di prova" e sul sito di ICA www.performancelab.tech.

L'accREDITAMENTO comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il Laboratorio ha stipulato una convenzione di accREDITAMENTO in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accREDITAMENTO medesimo. Quest'ultimo assicura la competenza tecnica del personale, l'imparzialità dello stesso, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature, nonché l'idoneità della struttura. Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell'accREDITAMENTO e sul sistema di gestione della qualità.

Il Laboratorio è autorizzato ad apporre il marchio ACCREDIA nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. La consultazione della convenzione stipulata tra il Laboratorio e Accredia e le prescrizioni contenute nei documenti Accredia sono a disposizione del Cliente, su richiesta o scaricabili dal sito www.accredia.it come pure la lista delle prove accreditate. Si precisa che i rapporti di prova che saranno emessi con marchio ACCREDIA sono soltanto quelli relativi alle prove accreditate e non possono implicare l'approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato, come disciplinato nel regolamento RG09 di Accredia. Il marchio o il riferimento all'accREDITAMENTO non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto.

10) TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento sono dettagliate nei singoli contratti. Altre condizioni possono essere concordate in caso di stipula di apposite convenzioni.

Qualora non diversamente convenuto con apposito atto scritto, le prestazioni del Laboratorio dovranno essere pagate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla emissione del rapporto di prova e comunque dalla emissione delle singole fatture da parte di ICA, ovvero secondo le diverse condizioni riportate nella specifica offerta.

In caso di ritardo nel pagamento verranno addebitati gli interessi moratori di cui al D.L. 231/2002.

11) RECLAMI/CONTESTAZIONI

Eventuali reclami e contestazioni da parte del Cliente dovranno pervenire in forma scritta al Laboratorio, all'indirizzo mail performancelab@icaspa.com, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del rapporto di prova e devono contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni.

Gli stessi saranno gestiti attraverso una apposita procedura interna.

12) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti, comprese quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Macerata.

13) TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento delle informazioni riguardanti il Cliente avverrà nel rispetto dei principi di

correttezza, liceità, trasparenza, per la tutela della sicurezza e dei diritti dell'interessato. A tal fine ICA informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento: i dati del Cliente saranno trattati da Industria Chimica Adriatica S.p.A., con sede in Civitanova Marche, Via Sandro Pertini n. 52, nella sua qualità di Titolare del trattamento.
2. Finalità del trattamento: i dati del Cliente verranno trattati esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività contrattualmente convenute e per gli adempimenti ad esse connessi o funzionali, compresi quelli di natura fiscale o tributaria.
3. Modalità di trattamento: i dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, con l'utilizzo di strumenti automatizzati atti alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nel rispetto della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.
4. Conferimento e base giuridica del trattamento: il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell'esecuzione del contratto tra il Laboratorio e il Cliente o comunque di attività precontrattuali, oltre che per adempiere obblighi legali e fiscali cui sia soggetto il Titolare del trattamento, nonché il legittimo interesse di quest'ultimo. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la totale o parziale impossibilità di adempiere alle attività previste in esecuzione del contratto.
5. Comunicazione dei dati: i dati comunicati saranno trattati da persone autorizzate e specificamente istruite e potranno essere comunicati a terzi con i quali ICA intrattiene rapporti necessari allo svolgimento della propria attività, quali banche, assicurazioni, consulenti, collaboratori ecc., e a Responsabili del trattamento appositamente designati, sempre comunque per le finalità indicate al punto 2.
6. Diffusione: i dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque per un massimo di 10 (dieci) anni, salvo che si renda necessario conservarli per un periodo di tempo ulteriore al fine della gestione di eventuali contenziosi o nel rispetto degli obblighi prescritti dalle leggi vigenti.
8. Diritti dell'interessato: al Cliente è conferito l'esercizio di diritti specifici, quali la conoscibilità dell'origine dei propri dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Il Cliente ha diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle norme di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in ordine agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; ha altresì il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Il Cliente può esercitare i propri diritti attraverso l'invio di una mail all'indirizzo: privacy@icaspa.com. In ogni caso è previsto il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante Privacy).

Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualsiasi modo o forma la documentazione relativa al contratto e ogni altra informazione riservata acquisita in occasione dell'esecuzione dello stesso a soggetti che non siano autorizzati, e ciò sia durante che dopo la cessazione per qualsiasi motivo del contratto medesimo. Ciascuna delle parti è obbligata a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte e ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare tale segreto. Analogo obbligo deve essere imposto ai rispettivi dipendenti e e/o collaboratori, vietando agli stessi ogni uso abusivo delle informazioni riservate.

Tale vincolo non è applicabile in caso di ispezioni dal parte delle autorità competenti. Ad ogni modo, a meno che non sia proibito da disposizioni normative o da ordini dell'autorità, il Cliente viene reso edotto delle informazioni fornite.

14) SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Laboratorio è legittimato a sospendere o interrompere la propria attività, senza responsabilità alcuna, in caso di:

- inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Cliente, a cui questo non abbia posto rimedio entro 10 giorni dalla comunicazione;
- sospensione dei pagamenti, dichiarazione di fallimento, apertura di una procedura concorsuale, concordataria o comunque di insolvenza, messa in liquidazione, cessazione per qualsiasi causa dell'attività del Cliente;
- cause di forza maggiore (es. scioperi, eventi atmosferici eccezionali ecc.).